



Ripartizione II

Affari Istituzionali,

competenza ordinaria in materia di

Autonome Region Trentino Südtirol

Abteilung II

Institutionelle Angelegenheiten,
Ordnungsbefugnisse und Vorsorge

Id Doc: 3568547

Registro: RATAA



Num. Prot: 0018108/P

del: 03/11/2015

38122 TRENTO / TRIENT 3 novembre 2015

Via Gazzoletti, 2 - Tel. 0461 201308 - Fax 0461 201312

e-mail: ripaist@regione.taa.it

pec: ripaist@pec.regione.taa.it

EL	X-2	PF	mf
----	-----	----	----

OGGETTO / Legge regionale 23 ottobre 2015 n. 24.
BETRIFFT Parità di accesso nella giunta comunale.

CIRCOLARE N. 4/EL/2015

Ai Comuni della regione autonoma
Trentino – Alto Adige
LORO SEDI

38122 Alla Provincia autonoma di Trento
Servizio Autonomie locali
Via Romagnosi, 11/a
TRENTO

39100 Alla Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione 7 – Enti locali
Piazza Silvius Magnago, 1
BOLZANO

38122 Al Consorzio dei comuni trentini
Via Torre Verde, 23
TRENTO

39100 Al Consorzio dei comuni della
provincia di Bolzano
Via Canonico Michael Gamper, 10
BOLZANO

38054 All'Unione dei Comuni dell'Alto Primiero
Via Roma, 19
TONADICO (TN)

Alle Comunità
della provincia autonoma di Trento
LORO SEDI

Alle Comunità comprensoriali
della provincia autonoma di Bolzano
LORO SEDI

Ai Consorzi dei comuni BIM
della regione Trentino – Alto Adige
LORO SEDI

La legge regionale 23 ottobre 2015 n. 24 recante "Modificazioni alla legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1, e successive modificazioni in materia di parità di accesso nella giunta comunale" è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 43 – Numero Straordinario N. 1 – del 27 ottobre 2015 ed è entrata in vigore il giorno successivo:

[link: <http://www.regione.taa.it/bur/pdf%5CI-II%5C2015/43/N1/N1431501.pdf>].

Con la modifica recata dalla lr 24/2015 la parità di accesso nella giunta comunale risulta così disciplinata:

- la giunta comunale deve essere sempre composta da rappresentanti di entrambi i generi;
- pertanto, quand'anche un genere non fosse rappresentato all'interno del consiglio, la rappresentanza in giunta di entrambi i generi deve essere garantita mediante la nomina (per i comuni della provincia di Bolzano: l'elezione) di un cittadino/una cittadina non facente parte del consiglio, anche se lo statuto non prevedesse tale facoltà;
- la rappresentanza (in giunta) del genere meno rappresentato (in consiglio) deve essere garantita proporzionalmente alla sua consistenza in consiglio comunale, con arrotondamento all'unità inferiore in caso di cifra decimale inferiore a cinquanta e con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale pari o superiore a cinquanta;
- rimane confermata la possibilità di attribuire al genere meno rappresentato in consiglio una rappresentanza in giunta più ampia di quella strettamente proporzionale.

Le giunte comunali nominate (o elette, per i comuni della provincia di Bolzano) nel periodo successivo al rinnovo degli organi delle amministrazioni comunali nel turno elettorale generale del 10 maggio u.s. secondo la disciplina vigente (allora e) fino allo scorso 27 ottobre (che prevedeva sempre l'arrotondamento all'unità superiore, a vantaggio del genere meno rappresentato) sono – e rimangono, anche dopo l'entrata in vigore della lr n. 24/2015 – legittimamente costituite.

L'entrata in vigore della lr n. 24/2015 non comporta pertanto alcuna necessità di modificare la composizione per genere delle giunte comunali.

Se e quando occorresse nominare (o eleggere) nuovi assessori (ad esempio: per l'aumento del numero di componenti della giunta deciso con modifica statutaria; oppure per l'esigenza di sostituire uno o più componenti della giunta) sarà necessario:

- 1) accertare la composizione per genere del consiglio comunale al momento della nomina (o elezione) del/la nuovo/a componente di giunta;
- 2) calcolare la rappresentanza che deve essere inderogabilmente garantita in giunta al genere meno rappresentato in consiglio, applicando il criterio dell'arrotondamento aritmetico stabilito con la modifica introdotta dalla lr n. 24/2015;
- 3) attribuire al genere meno rappresentato almeno la rappresentanza garantita e – rammentando che la giunta deve essere in ogni caso composta di rappresentanti di entrambi i generi – se necessario, ricorrendo a figure esterne al consiglio, anche in assenza di previsione statutaria in tal senso.

Come si è già detto, resta salva la possibilità di attribuire al genere meno rappresentato in consiglio una rappresentanza in giunta maggiore di quella spettante in termini puramente proporzionali.

Con i migliori saluti.

LA DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE II
dott.ssa Loretta Zanon

[firmata digitalmente]



PF